

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1180

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro per le politiche comunitarie**

(BUTTIGLIONE)

**e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(MARONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2002

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002,  
n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle  
operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di  
lavoro irregolare

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione .....	»	8
Allegato .....	»	10
Disegno di legge .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono state emanate disposizioni volte a favorire l'emersione delle attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle norme di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (cosiddetto «monitoraggio fiscale»).

Ora, con il presente provvedimento, si introduce (articolo 1, comma 1) una proroga di due mesi e mezzo del termine originariamente stabilito dal decreto-legge n. 350 del 2001, per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero. Per effetto della proroga, queste operazioni potranno essere effettuate fino al 15 maggio 2002 e non più soltanto fino al 28 febbraio 2002.

La ragione della proroga deriva essenzialmente da motivazioni di ordine tecnico.

In particolare, l'esigenza di una proroga del termine per l'emersione è stata manifestata dagli intermediari e dalle associazioni professionali, per rimuovere gli ostacoli che derivano tanto dai tempi tecnici connessi alle operazioni di regolarizzazione delle attività che rimangono all'estero ovvero di regolamento dei bonifici internazionali, quanto dai necessari tempi di «apprendimento» della nuova disciplina, del tutto innovativa, da parte dei contribuenti.

Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti si prevede inoltre un ampliamento, fino al 30 giugno 2002, non del termine della dichiarazione, ma del termine di esecuzione, esclusivamente per operare il materiale trasferimento delle attività oggetto di rimpatrio ovvero la definizione di quelle oggetto di regolarizzazione (articolo 1, comma 2).

Ciò per superare «vischiosità» che si manifestano nelle concrete operazioni di emersione, e in particolare per quelle riguardanti le attività finanziarie detenute all'estero investite in operazioni a termine (ad esempio, contratti di pronti contro termine) che possono formare oggetto di rimpatrio solo alla scadenza contrattuale, ovvero in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, non collocabili in Italia.

Il comma introdotto con l'articolo 2 lascia invariato il profilo del rigore penale, ma evita un paradosso: la reviviscenza in sede di emersione delle attività detenute all'estero di reati già estinti o non più previsti come tali dall'ordinamento. In questo modo sono superate alcune critiche formulate in sede tecnica.

Non è, infatti, giustificabile che la «derivazione» del capitale riemerso da reati estinti o depenalizzati debba pregiudicare la riemersione e sia addirittura accompagnata da una gravosa sanzione pecuniaria.

Ciò si porrebbe in contrasto non solo con la *ratio* sottesa al provvedimento di riemersione, ma anche con i principi ordinamentali, quali quelli del *favor rei* e con le regole proprie della disciplina penale applicabili nel tempo.

Peraltro, si è prevista una espressa esclusione per le ipotesi più gravi di delitto, che rimangono impresse nella coscienza collettiva (quali i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso), nonché altri gravi reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'usura, l'estorsione, la concussione e la corruzione (che deve intendersi riferita a tutte le ipotesi previste dal codice penale, e quindi sia alla corruzione propria sia a quella impropria).

Per tutti questi delitti gli effetti dello scudo non si producono, ancorché essi siano estinti per il decorso del tempo o per qualsiasi altra causa estintiva prevista dall'ordinamento.

È comunque evidente che questa norma, opportuna per ragioni di carattere sistemico, interessa una casistica assai limitata.

Sempre ragioni d'ordine tecnico inducono, poi, a prevedere (articolo 3) un differimento al 30 novembre 2002 del termine, attualmente fissato al 30 giugno 2002, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per il compimento degli adempimenti necessari per l'emersione del lavoro irregolare.

Con le norme del Capo I della legge n. 383 del 2001 sono state dettate disposizioni che, nel complesso, costituiscono un compiuto e tuttavia articolato complesso di misure per favorire la visibilità (l'emersione, appunto) di tutti quei rapporti lavorativi dei dipendenti dei datori di lavoro privati che, allo stato, sono o totalmente «in nero» o, come pure si usa dire, «in grigio», giacché di essi risulta nota, e pertanto visibile, solo una quota parte delle retribuzioni erogate dalla parte datoriale a fronte delle prestazioni lavorative effettivamente rese.

Il complesso delle misure, analizzato in maggior dettaglio, si articola in tre essenziali componenti:

1. I piani o programmi di emersione.

Si tratta, in verità, di atti descrittivi di un «percorso virtuoso» - che, nelle sue linee essenziali, si articola secondo un modello generale appositamente approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria interessate - al quale i datori di lavoro, e, corrispondentemente, i lavoratori «in nero» o «in grigio», che dai primi dipendono, possono, su base volontaria e quindi spontanea, sottomettersi, ad esso specificamente vincolandosi. L'adesione a questi piani o programmi implica - in ciò

il «virtuosismo» dell'iniziativa - che i datori di lavoro rendano «visibili» l'esatta consistenza della forza lavoro impiegata alle loro dipendenze, nonché l'effettivo ammontare delle corrispondenti retribuzioni erogate ai lavoratori realmente impiegati. L'adesione ai piani, peraltro, comporta, per i datori di lavoro, anche una serie di connessi, ed a quel punto necessari, adempimenti virtuosi, tra i quali possono ricordarsi, a titolo di maggior esempio, l'adeguamento (eventualmente anche in termini di regolarizzazione giuridica) dei luoghi di lavoro e, in essi, delle condizioni di sicurezza nelle quali i lavoratori effettivamente impiegati vengono tenuti durante l'espletamento delle loro prestazioni. L'attuazione dei piani o programmi di emersione, dunque, non costituisce qualcosa di «istantaneo» sibbene un vero e proprio «percorso» operativo durevole nel tempo, tenuto conto della complessità delle diverse iniziative che occorrono per una corretta e completa «emersione» del lavoro nero (o grigio). Per questa stessa attuazione, poi, neppure risulta sufficiente lo sforzo (volontaristico) dei principali protagonisti della vicenda presa in considerazione dalla legge (ossia, i datori di lavoro ed i lavoratori), dato che essa molto dipende da una serie di concorrenti e positivi fattori esogeni, quali, sempre a titolo di esempio, le misure che saranno adottate dagli enti locali per favorire un rapido adeguamento delle zone e dei locali nei quali effettivamente sono insediate le unità organizzative che costituiscono la componente materiale al cui interno si svolge il rapporto lavorativo che è al centro dell'iniziativa legislativa curata dalle norme del Capo I della citata legge n. 383 del 2001;

2. Gli effetti positivi che discendono dall'adesione al piano o ai programmi di emersione.

Si tratta di un articolato pacchetto di misure agevolative che, nella sostanza, tendono ad invogliare il fenomeno dell'emersione del lavoro nero o grigio. Le misure, senza qui aver la pretesa di addentrarsi nel dettaglio,

interessano sia il fronte fiscale, sia quello contributivo, sia infine quello sanzionatorio, evocato naturalmente in causa nel momento in cui emerge una realtà lavorativa rimasta sino a quel punto irregolare;

3. Il piano straordinario di accertamento che, con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito per essere operativo dal 1° settembre 2002. Il piano è mirato al contrasto dell'economia sommersa, costituendo priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore, basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Come direttamente si evince dalla norma che lo prevede, questo piano ha, dunque, il valore di completamento e «chiusura» del ciclo congiunturale del pacchetto di misure poste in cantiere per favorire l'emersione del lavoro dipendente irregolare. Esso vale a determinare uno scenario di effettività delle misure agevolative, posto che coloro i quali avranno inteso fruire del pacchetto delle misure potranno allora godere a pieno titolo dei benefici previsti all'interno dello stesso; coloro che, invece, avranno preferito «puntare» su una pretesa convenienza del mantenimento delle condizioni di irregolarità del lavoro sommerso, rischieranno, rimanendo impigliati nell'attuazione del piano di accertamento, di dover soffrire di tutte le ordinarie conseguenze negative legate proprio allo stato di irregolarità mantenuta.

Ci si può, dunque, rendere così conto della complessità degli interventi di adattamento operativo cui le differenti amministrazioni pubbliche interessate sono state chiamate - e tuttora, ed ancora in futuro, vengono chiamate - per consentire una adeguata funzionalità del pacchetto di misure innanzi descritte. Un adattamento operativo che intuitivamente si rende necessario per consentire, ai diversi livelli, l'avvio e lo sviluppo del «percorso virtuoso» cui sopra si è fatto riferimento.

Le amministrazioni, in altre parole, vengono sollecitate ad assumere, fintanto che non spira il termine originariamente posto per l'adesione ai programmi di emersione da parte dei soggetti direttamente interessati, tutte le iniziative utili per essere pronte, successivamente, a riscontrare chi effettivamente ha aderito ai programmi, onde conseguentemente «accompagnare» costoro nel loro percorso «virtuoso» e, all'opposto, perseguire coloro che, invece, hanno erroneamente puntato sulla presunta convenienza a rimanere nello stato di originaria irregolarità.

Lo sforzo organizzativo delle amministrazioni può dirsi quanto meno duplice.

Da un canto, esse sono tenute, per il buon esito della complessa iniziativa, a mettere in atto tutto ciò che più è funzionale ad un'ampia diffusione degli aspetti positivi dell'opportunità offerta al mondo del lavoro dipendente, in ciò affiancate peraltro in un'opera diffusiva demandata alle stesse organizzazioni sindacali.

Da un altro canto, poi, esse sono impegnate nel predisporre al meglio per affrontare la gestione delle situazioni ancora irregolari che risulteranno individuate nel corso del piano straordinario di accertamento.

L'uno e l'altro profilo indubbiamente incidono su situazioni organizzative e funzionali già intensamente impegnate.

Il fattore tempo, pertanto, risulta essenziale, non potendosi contare su risorse aggiuntive da destinare appositamente a fronteggiare il sovraccarico conseguente all'attuazione del pacchetto di misure di cui s'è detto.

Ecco, dunque, la premessa dell'attuale iniziativa, volta a differire, per ragioni eminentemente tecniche, il termine ultimo per l'adesione, da parte dei soggetti interessati, ai programmi di emersione.

Un differimento che, peraltro, non incide su quello già previsto per l'avvio del piano straordinario di accertamento delle situazioni di persistente irregolarità.

Si determina, con ciò, una inversione temporale degli eventi, rispetto a quanto originariamente previsto dalla disciplina in questione. Potrà, invero, essere ancora possibile aderire ai piani di emersione quando già sarà stata avviata l'azione di verifica di quanti ancora ad essi non avessero, pur potendolo, fatto ricorso.

L'effetto d'inversione, tuttavia, né è irrazionale né determina effetti negativi sul complesso dell'iniziativa. Anzi. Sarà, infatti, interesse dei soggetti cui la normativa si rivolge, e nei cui riguardi ovviamente si determini la ricorrenza dei necessari presupposti, valutare più appropriatamente e rapidamente l'opportunità di aderire al piano di emersione.

Spetterà ovviamente al livello amministrativo - e di ciò non v'è da dubitare, posto che si tratta di una implicazione necessitata dalla legge e, in particolare, dall'attuale novella - graduare le linee di azione attuativa del piano straordinario di accertamento in modo tale da far sì che restino verificati in primo luogo (fintanto che non sarà spirato anche il termine ora differito) coloro i quali già abbiano aderito ai programmi di emersione. Nei riguardi degli altri soggetti datoriali, invece, l'avvio del piano straordinario potrà valere come utile anticipazione di elementi cognitivi di carattere generale che, all'occorrenza, potranno poi servire, a termine scaduto, per un'analisi di merito dell'eventuale esistenza o persistenza di elementi di irregolarità lavorativa.

Si osserva conclusivamente che il provvedimento non viene corredato di nota tecnica in quanto dallo stesso non derivano nuove o maggiori spese, dato che il differimento dei termini con esso disposto opera comunque entro l'esercizio in corso, consentendo così l'operatività nell'anno delle entrate attese, e che lo stesso differimento crea comunque il presupposto per ulteriori entrate, rispetto a quelle originariamente preventivate, ancorché allo stato non esattamente quantificabili.

Si riportano, comunque, di seguito, alcune note tecniche in merito al differimento al 30 novembre 2002 del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione.

Il provvedimento in oggetto dispone il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione, di cui ai commi 1 e 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal 30 giugno 2002 al 30 novembre 2002.

Si stima che dal differimento deriverebbe una contrazione delle entrate attese per l'anno 2002, una sostanziale costanza di quelle del 2003 ed un aumento per il 2004 (anche tenendo conto della diversa incidenza degli interessi legali dovuti sulle rate in cui è possibile dividere il pagamento).

Il numero delle dichiarazioni di emersione che saranno posticipate alla nuova scadenza del 30 novembre si stima pari al 50 per cento di quelle previste per la precedente scadenza, in virtù delle considerazioni di seguito riportate.

Occorre tenere conto che l'impresa può far valere la dichiarazione di emersione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, come proposta di concordato tributario e previdenziale solo se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni o accertamenti.

È noto come parallelamente al provvedimento atto a favorire l'emersione di lavoro irregolare, l'Amministrazione abbia predisposto un massiccio intervento di verifica.

Inoltre, il comma 15 dell'articolo 9 della legge finanziaria per il 2002 - legge 28 dicembre 2001, n. 448 - prevede una sorta di «sanatoria» limitatamente alle irregolarità commesse nel 2001 da parte di coloro che aderiscono al regime agevolato di emersione.

Complessivamente, tenendo conto degli effetti relativi all'applicazione degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, 3 per cento annuo (con decorrenza dal 1° gennaio 2002, decreto 30 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001), si prevede lo

slittamento di entrate attese per circa 423 milioni di euro nel 2002 e 15 milioni di euro nel 2003 all'anno 2004.

Si osserva, infine, come il differimento al 30 novembre 2002 del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione consenta all'imprenditore, che ha in corso rapporti di lavoro irregolari, di valutare con maggiore attenzione i vantaggi dell'emersione (ad esempio un più ampio accesso al credito e maggiori finanziamenti da parte del sistema bancario) e di confrontarsi con i lavoratori interessati, coinvolti anch'essi, fortemente, nelle misure disposte a favore di chi aderisce al programma di emersione.

È da ritenere che tale differimento consenta il superamento di possibili *impasse* iniziali e favorisca maggiori adesioni al programma di emersione, tali da garantire negli anni 2002 e 2003 un incremento del gettito atteso dalla disposizione che - pur se stimato

in via prudenziale - sarà quanto meno sufficiente a compensare i minori introiti per gli anni 2002 e 2003 derivanti dallo slittamento, risultando in tal modo neutrale l'effetto sul fabbisogno di cassa del settore statale.

Il differimento al 15 maggio 2002 del termine - attualmente fissato al 28 febbraio 2002 - per il rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero non determina, di fatto, effetti per l'erario, in quanto il gettito atteso per il 2002 sarà acquisito entro il medesimo anno.

È, comunque, da ritenere che l'ampliamento del termine darà luogo ad un incremento delle domande di rimpatrio, producendo così un aumento del gettito atteso dalla disposizione in questione.

Tale incremento di gettito sarà quanto meno più che sufficiente a compensare gli oneri finanziari derivanti dal maggior termine a disposizione per i versamenti.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il presente decreto-legge, costituito da tre articoli, dispone all'articolo 1, comma 1, una proroga di due mesi e mezzo (15 maggio 2002) del termine originariamente fissato al 28 febbraio 2002 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, per l'effettuazione delle operazioni di emersione (rimpatrio e regolarizzazione) delle attività detenute all'estero, previste dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto-legge.

La proroga risponde a ragioni di ordine tecnico, atteso che, durante la prima fase di applicazione delle norme di cui al decreto-legge n. 350 del 2001, si è avuta esperienza del fatto che un certo novero di soggetti, che pure sarebbero stati interessati all'utilizzazione delle opportunità offerte dalla legge, avrebbero invece dovuto perdere tale *chance* per oggettive difficoltà nel far emergere le attività all'estero. Ciò perché talora le operazioni di emersione presuppongono smobilizzi di investimenti esteri richiedenti tempi tecnici di una qualche rilevanza.

Per tenere conto di queste situazioni e per fare in modo che le opportunità della legge si possano applicare anche ai soggetti che incontrano le difficoltà anzidette, con il comma 2 dell'articolo 1 si è predisposto un sistema tale per cui:

a) comunque, entro il più comodo termine del 15 maggio 2002, i soggetti interessati possano dichiarare riservatamente l'importo complessivo delle attività che essi intendono rimpatriare o regolarizzare;

b) poi, entro l'ulteriore termine del 30 giugno 2002, gli stessi soggetti abbiano modo, attraverso una mera integrazione della dichiarazione già resa, di rendere la specifica tecnica delle singole componenti di attività oggetto del rimpatrio ovvero della regolarizzazione.

Con il comma 3 dell'articolo 1, in relazione a quanto appena illustrato e conseguentemente, si rimette al livello amministrativo la definizione della modulistica occorrente per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui al citato comma 2.

L'articolo 2 del provvedimento, poi, introduce il comma *2-ter* all'articolo 17 del decreto-legge n. 350 del 2001, con il quale, per esigenze di carattere sistematico, si perimetra meglio l'ambito applicativo del comma *2-bis* del predetto articolo 17, onde lo stesso non incida ingiustificatamente su situazioni di illecito penale ormai non più perseguibili giacchè inerenti a delitti estinti, non punibili ovvero ormai espunti dall'ordinamento giuridico. Nondimeno, a questa nuova regola restano sottratte fattispecie penali particolarmente riprovevoli.



L'articolo 3, da ultimo, dispone una proroga al 30 novembre 2002 del termine già posto, con l'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al 30 giugno del corrente anno per la emersione del lavoro irregolare.

La proroga può dirsi di carattere tecnico, atteso che la prima esperienza applicativa del citato articolo 1 ha dimostrato l'ingente impegno amministrativo che occorre coordinare per una attuazione della norma secondo lo spirito della legge.

Le norme ora illustrate, del resto calandosi per lo più in ambito di norme già introdotte nell'ordinamento, non incidono, come già quelle originarie, sul fronte della compatibilità comunitaria e regionale, anche alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione.

Il veicolo normativo prescelto - provvedimento legislativo d'urgenza - era l'unico idoneo ad assicurare che la tempistica degli interventi correttivi potesse coincidere con il quadro temporale complessivo degli interventi già licenziati dal Parlamento con le leggi n. 409 del 2001 (di conversione del decreto-legge n. 350 del 2001) e n. 383 del 2001. Come può constatarsi dalla lettura del provvedimento, con esso non si introducono innovazioni nel linguaggio normativo né si aggravano adempimenti amministrativi già operanti ovvero si determinano effetti abrogativi impliciti.

La disciplina in argomento si rivolge a destinatari, diretti ed indiretti, già allo stato analogamente interessati da norme vigenti.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

**Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie**

... *Omissis* ...

Art. 13. - (*Adempimenti*). - 1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 21, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non forni-

sca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Disposizioni in materia di antiriciclaggio*). - 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sè elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383

**Primi interventi per il rilancio dell'economia**

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE  
DALL'ECONOMIA SOMMERSA

Art. 1. - (*Dichiarazione di emersione*). - 1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 giugno 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

*2-bis.* La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine.

*2-ter.* Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni

fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 giugno 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 giugno 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° settembre 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori

che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

*8-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2002.*

**Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero)*

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

#### Articolo 2.

##### *(Disposizioni in materia di antiriciclaggio)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attività detenute all'estero, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.».

#### Articolo 3.

##### *(Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare)*

1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 è prorogato al 30 novembre 2002.

#### Articolo 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – CASTELLI –  
BUTTIGLIONE – MARONI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

